

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2023, n. 32-7573

Art. 21 della L.R. 9/2004 e s.m.i. Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Disposizioni in merito agli elementi costitutivi del programma per l'anno 2024.



Seduta N° 400

Adunanza 16 OTTOBRE 2023

Il giorno 16 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 32-7573/2023/XI

OGGETTO:

Art. 21 della L.R. 9/2004 e s.m.i. Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Disposizioni in merito agli elementi costitutivi del programma per l'anno 2024.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*”, all’articolo 10 dispone che “*le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private*”;
- all’articolo 10, comma 6, la sopracitata legge 24/2017 prevede altresì che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (...) sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1, disciplina altresì le regole per*

il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”.

Considerato che la Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine, sin dal 2005, gestisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2004), così come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria per l'anno 2007), dall'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (legge finanziaria per l'anno 2011) e dall'articolo 32 della legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011 (disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), un programma assicurativo che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

Richiamata la deliberazione n. 4-8042 del 10 dicembre 2018 e n. 68-8678 del 29 marzo 2019, all'esito della gara regionale centralizzata espletata dalla Società di Committenza regionale – S.C.R. Piemonte S.p.A., la Giunta regionale ha definito gli elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR per le annualità 2019 (con decorrenza 1.04.2019), 2020 e 2021, come di seguito indicato:

- fondo speciale regionale (massima esposizione finanziaria annua per l'Assicurato oltre la quale interviene l'Assicuratore): Euro 27.000.000,00;
- franchigia SIR (franchigia per singolo sinistro al di sopra della quale interviene l'Assicuratore): Euro 395.000,00;
- scoperto oltre SIR (percentuale a carico del Fondo regionale per la parte sinistri eccedente Euro 395.000,00): 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro;
- premio annuo al netto provvigione Broker: Euro 23.039.925,00;
- franchigia aziendale (non rientra nel Programma regionale ed è posta a carico delle ASR): Euro 5.000,00.

Dato atto che:

- con il sopraccitato provvedimento la Giunta regionale ha altresì disposto di approvare , all'allegato A) alla deliberazione, la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del fondo speciale regionale sulla base dei seguenti criteri: sinistrosità media pregressa delle singole ASR determinata sulla base dei sinistri liquidati sul fondo regionale, relativamente a ciascuna ASR, per le annualità 2009-2018 (incidenza elemento: 80%), realtà dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale sanitario al 31.12.2017 (incidenza elemento: 20%);
- con successiva deliberazione n. 12-4286 del 10 dicembre 2021, tenuto conto che la sopraccitata polizza, nonché l'originario disciplinare di gara, prevedevano, all'art. 2 comma 3, la facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si disponeva la proroga fino al 31.12.2023 degli elementi costitutivi del Programma assicurativo RCT/O delle ASR disposto con D.G.R. n. 4-8042/2018 e D.G.R. 68-8678/2019.
- con riferimento al modello organizzativo-gestionale dei sinistri RCT/O delle ASR, con deliberazione n. 35-9620 del 15 settembre 2008 e s.m.i., la Giunta regionale ha definito, relativamente alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo, un modello organizzativo che attribuisce la responsabilità gestionale a cinque Comitati di gestione appositamente costituiti nell'ambito delle seguenti Aree di coordinamento

sovrazonale: Area sovrazonale TO – Aziende ospedaliere (comprende A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; A.O. Mauriziano di Torino; A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano); Area sovrazonale TO – Aziende Sanitarie (comprende le AA.SS.LL. TO1, TO2, TO3, TO4 e TO5); Area sovrazonale AT, AL (comprende le AA.SS.LL. AT, AL e l’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria); Area sovrazonale BI, NO, VC e VCO (comprende le AA.SS.LL. VC, BI, NO, VCO e l’AOU Maggiore della Carità di Novara). Il modello gestionale di cui trattasi è stato successivamente integrato con la D.G.R. n. 55-1362 del 29 dicembre 2010 che ha previsto la costituzione, presso l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, di un Comitato Regionale di Gestione Sinistri – formalmente costituito con DD. n. 75/DB2000 del 3.2.2014.

Dato atto, inoltre, che:

- con D.G.R. n. 21-6940 del 23.12.2013, dopo una prima fase di sperimentazione avviata con D.G.R. n. 55-12646 del 23 novembre 2009, è stata prevista l’assunzione, da parte dei Comitati di gestione dei sinistri costituiti presso le Aree di coordinamento sovrazonale, della responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR dell’Area di competenza di importo compreso fra Euro 5 mila e Euro 50 mila per sinistro, con decorrenza 1 gennaio 2014. Con successiva D.G.R. n. 54-4528 del 29 dicembre 2016, è stata estesa ai Comitati sovra-aziendali di gestione dei sinistri la responsabilità gestionale di tutti i sinistri rientranti per valore nei limiti del Fondo regionale;
- in data 31.12.2023, perverrà a scadenza naturale il vigente contratto per i servizi assicurativi contro i rischi RCT/O delle Aziende del SSR – polizza n. 160833 stipulata con SHAM – Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles con sede in 18 rue Edouard Rocher, Lyon - che disciplina il Programma regionale e che risulta, pertanto, necessario provvedere con urgenza all’indizione di una nuova gara per il piazzamento dei rischi sanitari della regione Piemonte.

Rilevata l’opportunità di garantire, senza soluzione di continuità, l’attuale modello organizzativo-gestionale relativamente alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri, preservando il know how sviluppatosi nelle Aziende negli ultimi anni e favorendo sempre più uno sviluppo aziendale della consapevolezza del rischio e della corretta gestione dello stesso a garanzia del sistema sanitario regionale.

Preso atto che Marsh S.p.A. - società affidataria del servizio di brokeraggio a favore delle Aziende del SSR – in conformità al mandato ricevuto ha effettuato un’analisi della sinistrosità delle ASR, sia sotto il profilo della frequenza che della severità, allo scopo di individuare correttamente lo stato del rischio del SSR. La società Marsh S.p.A., anche all’esito degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Comitato regionale per la gestione dei sinistri e dalla Direzione regionale Sanità, ha rappresentato i differenti modelli di mitigazione del rischio.

Preso altresì atto dei rapporti finali trasmessi dalla società Marsh S.p.A. - con comunicazioni del 29.6.2023 e 25.07.2023, agli atti della direzione regionale Sanità – che, rappresentato il percorso realizzato ed evidenziati i principali indicatori statistici presi in esame, descrivono nel dettaglio le quattro progettualità oggetto di analisi in sede di Comitato Regionale di Gestione Sinistri offrendo una sintesi di raffronto degli scenari rappresentati sotto il profilo delle ipotesi del premio a base d’asta e del premio concorrenziale, e più precisamente:

1. SIR a carico ASR Euro 5.000, scoperto 39%;
2. SIR a carico ASR mantenuta a Euro 5.000 con scoperto 30% anziché 39%;
3. SIR a carico ASR elevata a Euro 15.000,00 e scoperto invariato al 39%;
4. SIR a carico ASR elevata a Euro 15.000,00 ma con scoperto 30%.

Ritenuto, a seguito dell'istruttoria effettuata presso la Direzione Sanità con il supporto Comitato regionale per la gestione dei sinistri, che delle quattro proposte la soluzione n. 1 che, in continuità con il programma già definito con la D.G.R. n. 68-8678 del 29 marzo 2019, prevede una SIR a carico delle ASR pari a Euro 5.000 ed uno scoperto del 39%, risulta l'opzione preferibile poiché la più coerente con il modello organizzativo -gestionale definito dai citati provvedimenti regionali nonché quella che, dal raffronto rappresentato dal Broker, evidenzia le migliori prospettive sotto il profilo di riduzione del premio. La proposta progettuale che si intende adottare, nel dettaglio, prevede i seguenti elementi:

- franchigia aziendale: Euro 5.000,00 (non rientra nel programma regionale ed è posta a carico delle ASR);
- massima esposizione finanziaria per anno (Fondo regionale): Euro 27.000.000,00 (rappresenta la massima esposizione annua per l'Assicurato oltre la quale interviene l'Assicuratore);
- franchigia SIR: Euro 395.000,00 e scoperto oltre SIR 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro (rappresentano, rispettivamente, la franchigia per singolo sinistro al di sopra della quale interviene l'Assicuratore e la percentuale a carico del Fondo regionale per la parte dei sinistri eccedente Euro 395.000,00).

Considerato, infine, che:

- l'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 'Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale'), ha previsto l'istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2022, n. 9 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26/2021, l'Azienda sanitaria Zero, quale ente del Servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;
- il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), nel testo sostituito dall'articolo 1 della sopraccitata legge regionale 26/2021, ferme restando in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, ha attribuito all'Azienda Zero, con le modalità e i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, fra le altre, le funzioni di seguito indicate: "h) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso".

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento:

- di approvare gli elementi costitutivi del Programma regionale 2024 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, come di seguito individuati:
- durata del Programma: 1 anno rinnovabile per un'ulteriore anno;
 - franchigia aziendale: Euro 5.000,00 (non rientra nel programma regionale ed è posta a carico delle ASR);
 - massima esposizione finanziaria per anno (Fondo regionale): Euro 27.000.000,00 (rappresenta la massima esposizione annua per l'Assicurato oltre la quale interviene l'Assicuratore);
 - franchigia SIR: Euro 395.000,00 e scoperto oltre SIR 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro (rappresentano, rispettivamente, la franchigia per singolo sinistro al di

sopra della quale interviene l'Assicuratore e la percentuale a carico del Fondo regionale per la parte dei sinistri eccedente Euro 395.000,00);

- di prevedere che la società di committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A. - istituita con legge regionale n. 19 del 6.08.2007 e s.m.i., svolgerà le procedure di gara - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 - per il piazzamento dei rischi sanitari di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali, in conformità alla proposta delineata nell'alinea precedente. Gli oneri del servizio, come da convenzione Quadro approvata con DGR n. 22-6868 del 18.5.2018, sono stati accertati sul cap. n. 16575/2023 ed impegnati sul cap. 142189/2023 con DD. 1566/A1416D/2023 del 23.8.2023 e saranno liquidati a S.C.R. Piemonte S.p.A. dietro presentazione di congrua rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative fatture emesse;
- di affidare all'Azienda Zero, a partire dall'annualità 2024, nell'ambito delle funzioni da ricondursi fra quelle previste ex art. 23, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18, le attività di stipula per conto della Regione della convenzione/polizza master e di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo (importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia - ed onorari corrisposti al legale-perito della controparte; oneri e spese di resistenza, comprese quelle inerenti la mediazione, nonché gli onorari corrisposti dall'Azienda resistente). All'Azienda verranno periodicamente riconosciute, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la gestione della relativa attività;
- di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale che determina la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale, tenendo conto dei seguenti elementi: sinistrosità media pregressa delle singole ASR determinata sulla base delle statistiche dei sinistri delle Aziende per il periodo 1.1.2017-1.3.2023 (incidenza elemento: 80%); realtà dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale sanitario (incidenza elemento: 20%). L'Azienda Sanitaria Zero, considerata la tipologia di attività, l'organizzazione e l'assenza di precedenti, non partecipa al riparto del Fondo; l'Azienda verrà inserita con la qualifica di "Assicurata addizionale" con una franchigia di Euro 15.000,00;
- di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura pro-quota nelle risorse attribuite alle ASR in sede di riparto annuale stanziato nella MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024, stimati in non oltre Euro 50.000.000,00 complessivi.

Visto l'articolo 21, comma 3, della L.R. 9/2004 e s.m.i. che demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il compito di individuare: assetto, criteri e modalità di gestione del programma assicurativo, soggetti incaricati della gestione, ammontare del fondo speciale e delle franchigie, quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinare al finanziamento del Fondo.

Sentita, ai sensi del menzionato articolo 21 comma 3 L.R. 9/2004 e s.m.i., la Commissione consiliare competente in data 9 ottobre 2023;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazioni in premessa esplicitate:

- di approvare, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 9/2004 e s.m.i., gli elementi costitutivi del Programma regionale 2024 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, come di seguito individuati:
 - durata del Programma: 1 anno rinnovabile per un'ulteriore anno;
 - franchigia aziendale: Euro 5.000,00 (non rientra nel programma regionale ed è posta a carico delle ASR);
 - massima esposizione finanziaria per anno (Fondo regionale): Euro 27.000.000,00 (rappresenta la massima esposizione annua per l'Assicurato oltre la quale interviene l'Assicuratore);
 - franchigia SIR: Euro 395.000,00 e scoperto oltre SIR 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro (rappresentano, rispettivamente, la franchigia per singolo sinistro al di sopra della quale interviene l'Assicuratore e la percentuale a carico del Fondo regionale per la parte dei sinistri eccedente Euro 395.000,00);
- di prevedere che la società di committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A. - istituita con legge regionale n. 19 del 6.08.2007 e s.m.i., svolgerà le procedure di gara - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 - per il piazzamento dei rischi sanitari di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali, in conformità alla proposta delineata nell'alinea precedente. Gli oneri del servizio, come da convenzione Quadro approvata con DGR n. 22-6868 del 18.5.2018, sono stati accertati sul cap. n. 16575/2023 ed impegnati sul cap. 142189/2023 con DD. 1566/A1416D/2023 del 23.8.2023 e saranno liquidati a S.C.R. Piemonte S.p.A. dietro presentazione di congrua rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative fatture emesse;
- di affidare all'Azienda Zero, a partire dall'annualità 2024, nell'ambito delle funzioni da ricondursi fra quelle previste ex art. 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18, lo svolgimento delle attività di stipula per conto della Regione della convenzione/polizza master e di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo. All'Azienda verranno periodicamente riconosciute, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la gestione della relativa attività;
- di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale che determina la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale, tenendo conto dei seguenti elementi: sinistrosità media pregressa delle singole ASR determinata sulla base delle statistiche dei sinistri delle Aziende per il periodo 1.1.2017-1.3.2023 (incidenza elemento: 80%); realtà dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale sanitario (incidenza elemento: 20%). L'Azienda Sanitaria Zero, considerata la tipologia di attività, l'organizzazione e l'assenza di precedenti, non partecipa al riparto del Fondo; l'Azienda verrà inserita con la qualifica di "Assicurata addizionale" con una franchigia di Euro 15.000,00;

- di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura pro-quota nelle risorse attribuite alle ASR in sede di riparto annuale stanziata nella MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024, stimati in non oltre Euro 50.000.000,00 complessivi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- DGR-7573-2023-All_1-
1. 2023_Ripartizione_Fondo_2024_e_Premio_Allegato_A_(1).pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Periodo di osservazione dal 1.1.2017 al 1.3.2023 Regola: calcoli sviluppati sulla base della sinistrosità coperta dal Fondo e dalla Polizza (solo Liquidato, no Riservato), come in corso

AZIENDA	Sinistrosità media pregressa delle singole ASR (Fondo+Polizza) - incidenza elemento 80%					realità dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale sanitario - incidenza elemento 20%			TOTALE QUOTA ASR
	Trasferito su Polizza (€, Pagato)	Pagato Assicurato (€, Ritenuto/Fondo)	Totale Sinistrosità Pagato		Quota sulla sinistrosità	costo del personale del ruolo sanitario dai bilanci 2022		quota sul costo del personale ruolo sanitario	
AO Ordine Mauriziano di Torino	684.563,29	4.202.491,77	4.887.055,06	6,34%	1.369.203,83	100.720.154,00 €	3,64%	196.554,00 €	1.565.757,83 €
AO S.Croce e Carle Cuneo	1.521.300,00	5.380.819,00	6.902.119,00	8,95%	1.933.763,31	125.235.790,00 €	4,53%	244.395,93 €	2.178.159,23 €
AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo	756.550,00	4.975.991,29	5.732.541,29	7,44%	1.606.083,29	121.172.697,00 €	4,38%	236.466,86 €	1.842.550,15 €
AOU Maggiore della Carità	237.200,00	3.896.309,62	4.133.509,62	5,36%	1.158.083,37	147.340.813,00 €	5,32%	287.533,58 €	1.445.616,95 €
AOU San Luigi Gonzaga	216.555,52	1.526.212,80	1.742.768,32	2,26%	488.270,55	70.275.157,00 €	2,54%	137.141,01 €	625.411,55 €
ASL ALESSANDRIA	71.560,70	5.837.023,81	5.908.584,51	7,66%	1.655.405,23	176.092.214,00 €	6,36%	343.641,54 €	1.999.046,77 €
ASL ASTI	-	2.171.338,36	2.171.338,36	2,82%	608.342,81	109.946.094,00 €	3,97%	214.558,29 €	822.901,10 €
ASL BIELLA	313.881,40	2.088.413,08	2.402.294,48	3,12%	673.049,67	98.837.381,00 €	3,57%	192.879,79 €	865.929,46 €
ASL Città di Torino	463.266,92	5.326.754,13	5.790.021,05	7,51%	1.622.187,37	293.489.328,00 €	10,61%	572.740,40 €	2.194.927,77 €
ASL CUNEO 1	549.550,00	3.089.169,87	3.638.719,87	4,72%	1.019.458,37	191.585.619,00 €	6,92%	373.876,71 €	1.393.335,08 €
ASL CUNEO 2	97.600,00	1.305.125,00	1.402.725,00	1,82%	393.000,78	95.330.420,00 €	3,45%	186.036,01 €	579.036,78 €
ASL NOVARA	-	860.002,27	860.002,27	1,12%	240.946,42	80.993.782,00 €	2,93%	158.058,25 €	399.004,67 €
ASL TORINO 3	1.095.149,99	5.053.310,03	6.148.460,02	7,98%	1.722.611,04	182.826.099,00 €	6,61%	356.782,63 €	2.079.393,66 €
ASL TORINO 4	128.100,00	5.125.739,22	5.253.839,22	6,81%	1.471.965,57	208.773.677,00 €	7,54%	407.418,97 €	1.879.384,53 €
ASL TORINO 5	330.949,99	5.640.859,55	5.971.809,54	7,75%	1.673.118,96	115.081.410,00 €	4,16%	224.579,79 €	1.897.698,75 €
ASL VERCELLI	-	602.712,21	602.712,21	0,78%	168.861,59	104.226.182,00 €	3,77%	203.395,97 €	372.257,55 €
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino	2.546.634,28	10.625.214,60	13.171.848,88	17,08%	3.690.350,46	454.164.746,00 €	16,41%	886.296,27 €	4.576.646,73 €
ASL VCO	-	375.834,69	375.834,69	0,49%	105.297,42	91.030.109,00 €	3,29%	177.644,01 €	282.941,43 €
Totale complessivo	9.012.862,09	€ 68.083.321,30	77.096.183,39	100%	€ 21.600.000,00	2.767.121.672,00 €	100,00%	5.400.000,00 €	27.000.000,00 €

* L'Azienda Sanitaria Zero, considerata la tipologia di attività, l'organizzazione e l'assenza di precedenti non partecipa al riparto del Fondo
l'Azienda verrà inserita con la qualifica con la qualifica di "Assicurata addizionale" con una franchigia di Euro 15.000,00